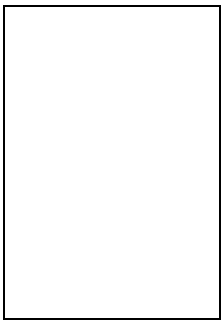
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28428 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2334/2022 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

MAVERICK PUB SNC DI CAMAGNONI C. E C., Camagnoni Cristian, Guglielmi Elisa;

-intimati-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 798/2021, depositata l'11/6/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Maverick pub s.n.c di Camagnoni C&C ed i soci Cristian Camagnoni ed Elisa Guglielmi impugnarono gli avvisi di accertamento loro rispettivamente notificati (ai due soci *ex* art. 5 d.p.r. n. 917 del 1986) a seguito di accertamento analitico-induttivo *ex* art. 39, comma 1, lett. d, d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 d.p.r. n. 633 del 1972. Tutti e tre gli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avvisi di accertamento erano stati notificati mediante raccomandata ordinaria, spedita a mezzo del servizio postale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010.

2. La CTP di Reggio dell'Emilia, previa riunione dei ricorsi, li rigettò, con sentenza poi riformata dalla CTR dell'Emilia-Romagna, sul presupposto che, contrariamente a quanto era accaduto nel caso di specie, «gli atti impo-esattivi primari tra i quali rientra l'avviso di accertamento in esame, considerata l'efficacia esecutiva che ormai è loro propria vanno necessariamente notificati mediante l'utilizzo di un agente della notificazione, cui è demandato il compito specifico di compilare la relata di notificazione, in concomitanza della consegna del plico al soggetto destinatario dell'atto».

3. Avverso la precitata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Maverick pub S.n.c. di Camagnoni c&c, Cristian Camagnoni ed Elisa Guglielmi sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ricorrente deduce la «violazione/falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in combinato disposto con l'art. 14, I comma, della L. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all'art. 360, I comma, n.3), cod. proc. civ.», per aver il giudice del gravame ritenuto inesistente la notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo effettuata a mezzo lettera raccomandata a/r, senza l'intermediazione di un agente notificatore qualificato. Al contrario - sostiene la ricorrente -, in virtù dell'interpretazione della disposizione in discorso coordinata con l'art. 14 della l. n. 890/1982, fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che «qualsivoglia atto espressivo di una pretesa impositiva [possa] essere notificato, oltre che nelle forme previste dal combinato disposto dell'art. 60 d.p.r. n. 600/1973

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e degli artt. 139 e ss. cod. proc. civ., altresì a mezzo di una semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, priva della relazione di notificazione e di qualsiasi ulteriore formalità» (pag. 10 del ricorso per cassazione).

2. Il motivo è fondato, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la particolare struttura dell'atto impo-esattivo di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, che cumula in sé accertamento e riscossione, non osta all'applicazione dell'ordinaria disciplina in tema di notificazione degli avvisi di recupero tributario, sicché esso può essere notificato, al pari dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento considerati singolarmente, dall'ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, e non necessariamente tramite ufficiale giudiziario, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le due disposizioni, né potendo desumersi dal tenore letterale dell'art. 29 - nella parte in cui consente l'uso della raccomandata con avviso di ricevimento per i "successivi atti da notificare al contribuente" - l'esclusione della notificazione postale dell'atto impositivo stesso (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 483/2026; si veda anche Cass., n. 21972/2024).

3. All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado, affinché proceda all'esame delle doglianze rimaste assorbite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/9/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale